



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

ORIGINALE

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 28
SEDUTA DEL 31-07-2020

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17:30, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
BARBARITO JACOPO	P	MANCINI MATTEO	P
GRAMACCIONI FERNANDO	P	BRUSCOLOTTI MARIA PIA	P
BARTOLONI ISABELLA	P	TORDENTI MARIA TERESA	P
PATACCA RENZO	P	BISELLI MAURO	P
GALANTI MARCO	P	METELLI FRANCESCA	P
SANTI VALERIA	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 13, compreso il Sindaco, assenti n. 0 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. AVV. PETRUCCIOLI MANUEL nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. De Cesare Vincenzo.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO:
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FABIANA RUMORI

Il Consigliere Galanti propone di inserire il richiamo alla delibera di C.C. n. 18 del 22.05.2020 di approvazione della mozione presentata congiuntamente dal Gruppo di Maggioranza e di Minoranza ad oggetto: “Emergenza Covid-19 – proposta agevolazioni a sostegno delle attività”.

Il Consigliere Bruscolotti anticipa dichiarazione di voto favorevole pur avendo preferito fossero previste più agevolazioni per le attività e la dilazione in quattro rate.

Il verbale della presente deliberazione è agli atti dell'ufficio in formato digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 22/01/2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 22.05.2020 di approvazione della mozione presentata congiuntamente dal Gruppo di Maggioranza e di Minoranza ad oggetto: "Emergenza Covid-19 – proposta agevolazioni a sostegno delle attività";

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RICHIAMATO l'art. 19 del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660, che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaggio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

RITENUTO di prevedere, a norma del citato art. 19 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e, più precisamente, una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 90% per le categorie di seguito elencate:

- 2.1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 2.2 campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi;
- 2.4 esposizioni, autosaloni;
- 2.5 alberghi con ristorazione;
- 2.6 alberghi senza ristorazione;
- 2.10 negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie;
- 2.12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere);
- 2.14 attività industriali con capannoni di produzione;
- 2.15 attività artigianali di produzione beni specifici;
- 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- 2.17 bar, caffè, pasticcerie;
- 2.32 agriturismi;

PRECISATO che la riduzione del 90% della quota variabile del tributo non verrà riconosciuta a tutte quelle attività che, pur rientrando nelle categorie sopra elencate, hanno un

codice ATECO che ha consentito loro di rimanere aperte durante il periodo di chiusura per COVID-19;

PRECISATO inoltre che tutte le attività non rientranti nelle categorie sopra elencate, che hanno un codice ATECO oggetto di chiusura obbligatoria per COVID-19, beneficeranno dietro loro richiesta della riduzione del 90% della quota variabile del tributo;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 30.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Codice Bilancio (09.03-1.04.03.99.999)

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 27 in data odierna, e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 19, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29.03.1999 e s.m.i.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, con deliberazione del C.C. n.6 del 22/01/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzion e parte fissa)	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,82	0,60	0,913041	23,478720
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,92	1,80	1,024387	70,436160
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,03	2,30	1,146868	90,001760
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	3,00	1,224811	117,393600
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	3,60	1,302753	140,872320
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O	1,21	4,10	1,347292	160,437921

	PIU' COMPONENTI				
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E/	0,61	0,45	0,684780	17,609040
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E	0,69	1,35	0,768290	52,827120
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E	0,77	1,72	0,860151	67,501320
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONA	0,82	2,25	0,918608	88,045200
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONAL	0,87	2,70	0,977065	105,654240
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGI	0,90	3,07	1,010469	120,328440
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- RIDUZIONE 70% - APPLICATA IN CASI PART	0,27	0,54	0,307316	21,130848

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,66	5,62	0,982380	0,498459
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,85	7,20	1,265186	0,638595
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,49	4,16	0,729342	0,368966
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,49	12,65	2,217797	1,121976

2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,96	8,20	1,428916	0,727289
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,09	9,25	1,622415	0,820417
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,53	4,52	0,788880	0,400895
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,10	9,38	1,637300	0,831947
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,20	10,19	1,786145	0,903789
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	1,55	10,10	2,307104	0,895807
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,55	10,10	2,307104	0,895807
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,55	10,10	2,307104	0,895807
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZ. BENI SPECIFICI	1,55	10,10	2,307104	0,895807
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,01	42,56	7,457157	3,774807
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	5,01	42,56	7,457157	3,774807
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	2,66	22,57	3,959289	2,001818
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,39	20,35	3,557406	1,804918
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,58	55,94	9,794031	4,961530
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA-RIDUZIONE 20% PE)	1,24	8,08	1,845683	0,716645
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIDUZIONE 20% PER	1,24	8,08	1,845683	0,716645
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM-RIDUZIONE 20% PE	2,12	18,05	3,167431	1,601454
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI-RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIONALE E/O DIS	0,36	3,12	0,547007	0,276724
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI- RIDUZIONE 25% - ABIT. USO STAGIO	0,81	6,93	1,216811	0,615313
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI- RIDUZIONE 30%	0,76	6,47	1,135690	0,574292
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO- RIDUZIONE 30%	1,08	7,07	1,614973	0,627065
2	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI	1,08	7,07	1,614973	0,627065

.14	PRODUZIONE-RIDUZIONE 30%				
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 30%	1,08	7,07	1,614973	0,627065
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE 50%	0,77	5,05	1,153552	0,447903

2) DI APPLICARE una riduzione del 90% alla parte variabile della tariffa, di cui alla tabella precedente, per le categorie di utenze non domestiche in premessa elencate, che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo;

3) DI DARE ATTO che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo, per un importo complessivo presunto pari ad € 30.000,00, trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Codice Bilancio (09.03-1.04.03.99.999);

4) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI;

5) DI STABILIRE che il versamento dell'importo dovuto per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI), per l'anno 2020, sia effettuato in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze:

1^ rata – 30 settembre 2020 - 1/3 dell'importo dovuto;

2^ rata – 30 novembre 2020 -1/3 dell'importo dovuto;

3^ rata – 28 febbraio 2021 - 1/3 dell'importo dovuto.

6) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. De Cesare Vincenzo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-08-2020 al 26-08-2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 11-08-2020

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 11-08-2020 al 26-08-2020.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 11-08-2020

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA